

COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE , ESTETISTA E TATUAGGIO CON PIERING

*Approvato con delibera di
C.C. N. 20 del 04/07/2007*

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Le norme del presente Regolamento disciplinano le attività di acconciatore previste dalla legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n.174 e attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n.1, dovunque e comunque esercitate, anche a titolo gratuito, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitali e le norme previste dal Decreto Legge 31 gennaio 2007, n.7, pubblicato sulla G.U.R.I. n.26 dell'1 febbraio 2007, convertito con la Legge 2 aprile 2007, n.40, [art.10 commi 1 e 2].

L'attività di acconciatore per uomo e donna riguarda le seguenti prestazioni, esercitate indifferentemente su persone di ambo i sessi: taglio dei capelli, acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, applicazione di parrucche ed altri servizi inerenti o complementari al trattamento estetico del capello.

L'attività di estetica comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti, compresi quelli abbronzanti, compresa l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o attenuazione degli inestetismi preesistenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici, per uso estetico. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Le attività di tatuaggio e piercing sono quelle definite al successivo art. 28 del presente Regolamento.

Art. 2

Requisiti e modalità per lo svolgimento dell'attività

Le attività di cui al presente regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale e di impresa societaria nel rispetto dei limiti dimensionali e con i requisiti previsti dalla Legge 8.8.1985, n. 443 e successive modificazioni. Possono altresì essere svolte da imprese o società di natura diversa da quelle previste dalla legge medesima.

Gli acconciatori e gli estetisti che intendono esercitare professionalmente l'attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della Legge 8.8.1985, n. 443, sono tenuti ad iscriversi all'Albo provinciale delle imprese artigiane secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla medesima Legge.

Lo svolgimento dell'attività di acconciatore, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o

privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 1142/1970.

Detta qualificazione professionale deve essere posseduta:

- in caso di ditta individuale: dal titolare;
- in caso di impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985: a) dalla maggioranza dei soci per le società in nome collettivo (in caso di società tra due persone, da uno dei soci), b) dalla maggioranza dei soci accomandatari per le società in accomandita semplice (in caso di società con due soci accomandatari, da uno di questi), c) dall'unico socio per le società a responsabilità limitata costituite da un unico socio;
- in caso di impresa societaria, diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985: dal Direttore Tecnico.

Lo svolgimento dell'attività di estetista, dovunque tale attività sia esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 1/1990.

- in caso di ditta individuale: dal titolare;

- in caso di impresa societaria, anche cooperativa, avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985: dalla maggioranza dei soci partecipanti ai lavori;
- in caso di impresa societaria diversa da quelle di cui alla Legge n. 443/1985: dai soci e dai dipendenti che esercitano professionalmente l'attività, ovvero dal Direttore Tecnico.

Le attività di cui sopra possono essere svolte:

- in appositi locali aperti al pubblico con accesso diretto dalla pubblica via o allestiti presso enti, istituti, ospedali, alberghi, palestre nel rispetto delle norme igienico-sanitarie prescritte a tutela della salute pubblica e dei requisiti edilizi vigenti;
- presso il domicilio dell'esercente, fermo restando il possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici ed edilizi previsti dalle normative specifiche, fermo restando l'obbligo di consentire i controlli da parte dell'autorità competente nei locali adibiti all'esercizio della professione; detti locali devono, comunque, essere separati da quelli adibiti ad abitazione e dotati di un accesso dall'esterno indipendente e di servizi igienici ad uso esclusivo del laboratorio.

Quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente o ai piani superiori di un edificio è obbligatoria l'apposizione di una targa all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore, estetista in forma ambulante, salva la possibilità della prestazione al domicilio dell'utente nei casi di grave e totale impedimento fisico dello stesso.

Uno stesso imprenditore individuale, avente i requisiti di cui alla Legge n. 443/1985 non può essere titolare di più di una autorizzazione per l'esercizio di attività dello stesso tipo, mentre può essere titolare di autorizzazione per l'esercizio congiunto di attività di diverso tipo all'interno dello stesso esercizio, nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento ed in presenza della prescritta qualificazione professionale. Ciascuna attività deve essere svolta in ambiente idoneo e nel rispetto dei requisiti previsti nel presente regolamento. Nel caso di società è possibile l'esercizio congiunto di più attività di diverso tipo mediante il rilascio di una unica autorizzazione nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

Alle stesse condizioni e nel rispetto del presente regolamento, è consentito lo svolgimento congiunto di più attività nell'ambito dello stesso esercizio da parte di imprese diverse del settore.

Ad una stessa impresa societaria non artigiana possono essere rilasciate più autorizzazioni per esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata.

Gli acconciatori nell'esercizio della loro attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari, soci e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico e servizi di depilazione.

Le attività di cui al presente regolamento possono essere autorizzate anche presso esercizi commerciali del settore non alimentare e comunque nel rispetto delle disposizioni di cui al presente regolamento comunale nonché delle normative igienico-sanitarie, urbanistiche ed edilizie vigenti.

Art. 3

Autorizzazione amministrativa

L'esercizio delle attività di cui al precedente art. 1 è soggetto ad apposita autorizzazione amministrativa, valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

L'autorizzazione, comprensiva di planimetria, e le eventuali successive prese d'atto devono essere conservate ed esposte nei locali ove si svolge l'attività ed esibite ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del Settore competente, dopo aver accertato:

- conformità dei locali alla normativa urbanistica, edilizia ed igienico - sanitaria;
- conformità alle disposizioni del presente regolamento;
- possesso della qualificazione professionale da parte dei soggetti indicati all'art. 2 del presente regolamento, risultante dalla certificazione della Commissione Provinciale dell'Artigianato;
- possesso dei requisiti morali in capo al legale/legali rappresentante/i dell'impresa e dell'eventuale Direttore Tecnico.

Art. 4

Presentazione della domanda - Denuncia di inizio attività

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa deve presentare domanda redatta nel rispetto della vigente normativa fiscale, indirizzata al Comune per:

- ottenere una nuova autorizzazione;
- trasferire l'esercizio già autorizzato in nuovi locali;
- abbinare l'autorizzazione ad altra già esistente;
- ampliare la superficie destinata all'attività.

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa deve presentare denuncia di inizio attività al Comune per:

- modificare la ragione sociale e la forma giuridica di società già intestatarie di autorizzazioni;
- trasferire la titolarità di autorizzazione nei locali già esistenti;
- apportare modifiche interne ai locali ed alle attrezzature utilizzate.

La domanda o la denuncia di cui ai commi precedenti devono contenere tutti gli elementi necessari alla verifica dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'esercizio dell'attività.

Art. 5

Accoglimento della domanda

L'accoglimento od il diniego della domanda è subordinata, previa istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento.

L'accoglimento od il diniego motivato della domanda è comunicato all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della stessa. Il termine di cui al comma precedente potrà essere interrotto dal responsabile del procedimento nell'ipotesi di domanda incompleta o irregolare entro 10 giorni dal ricevimento della stessa ed il termine per la conclusione del procedimento inizierà a decorrere dalla data della completa presentazione di quanto richiesto.

Nella comunicazione di accoglimento della domanda sarà indicata la ulteriore documentazione che l'interessato dovrà trasmettere all'Ufficio competente entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, al fine del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, che dovrà comunque iniziare entro il termine di 180 giorni a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza.

Il mancato rispetto dei termini di cui al comma precedente, salvo proroga su motivata e comprovata richiesta dell'interessato, comporterà la pronuncia di decadenza dal diritto all'ottenimento dell'autorizzazione.

Art. 6

Istruttoria della denuncia di inizio attività

L'esito dell'istruttoria delle denunce di cui al secondo comma del precedente art. 4, viene comunicato entro 60 giorni dalla data di presentazione delle stesse.

Il termine di cui al comma precedente potrà essere interrotto dal responsabile del procedimento nell'ipotesi di denuncia incompleta o irregolare entro 10 giorni dal ricevimento della stessa ed il termine per la conclusione del procedimento inizierà a decorrere dalla data della completa presentazione di quanto richiesto.

Il procedimento si concluderà con il rilascio di presa d'atto o di autorizzazione come specificato nel successivo art. 8, ovvero, in caso di istruttoria negativa, con motivato provvedimento di divieto di prosecuzione della attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro congruo termine all'uopo prefissatogli.

Art. 7

Rilascio di autorizzazione di esercizio

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività viene rilasciata nelle ipotesi di cui al primo comma dell'art. 4 nonché nel caso di trasferimento di titolarità di cui al secondo comma del medesimo articolo del presente Regolamento

Art. 8

Presa d'atto della modifica della ragione sociale e della forma giuridica di società o di modifiche interne ai locali ed alle attrezzature

Nel caso di denuncia di modifica della ragione sociale e della forma giuridica di società già intestatarie di autorizzazione e di modifiche ai locali e alle attrezzature, a conclusione favorevole della relativa istruttoria, verrà rilasciata apposita presa d'atto.

Art. 9

Divieti

L'esercizio non può essere attivato se il titolare non è in possesso dell'autorizzazione, fatte salve le ipotesi di subingresso di cui all'art. 10 del presente regolamento.

All'interno degli esercizi autorizzati allo svolgimento dell'attività di cui al presente Regolamento sono vietate, salvo specifica autorizzazione, prestazioni non inerenti l'attività.

Art. 10

Trasferimento di titolarità

Il trasferimento di gestione o di proprietà di uno degli esercizi di cui al presente regolamento, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Il subentrante per atto fra vivi o per causa di morte, in possesso della qualificazione professionale, può proseguire l'attività del dante causa, senza interruzione, solo dopo aver presentato denuncia di inizio di attività con dichiarazione del rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento.

Il subentrante per causa di morte, non in possesso della qualificazione professionale, ha facoltà:

- a) di chiedere all'Amministrazione comunale la sospensione di validità dell'autorizzazione per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di acquisizione del titolo, oppure
- b) di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per un periodo di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di acquisizione del titolo, qualora comprovi che di fatto l'attività viene esercitata da persona qualificata. Scaduto il quinquennio senza che il subentrante possa comprovare il possesso dei requisiti soggettivi, l'autorizzazione decade d'ufficio.

Art. 11

Trasferimento di sede dell'attività

La richiesta di autorizzazione per il trasferimento dell'esercizio in nuovi locali deve essere presentata nei modi e nei termini stabiliti dal presente regolamento, allegando la necessaria documentazione.

Nel caso di lavori di ristrutturazione o manutenzione straordinaria che non consentano la prosecuzione dell'attività, il Dirigente del Settore può consentire il trasferimento temporaneo di un esercizio per un periodo comunque non superiore a 12 (dodici) mesi, a condizione che siano rispettati i requisiti igienico sanitari..

Art. 12

Sospensione attività

Il periodo feriale non va comunicato all'Amministrazione comunale qualora non superi i trenta giorni.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare la sospensione dell'attività per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi e sino ad un massimo di 12 (dodici) mesi consecutivi, salvo proroga autorizzabile,

Nel caso di denuncia di subingresso per atto tra vivi o per causa di morte l'esercizio dell'attività può essere sospeso, previa comunicazione, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di acquisizione del titolo, salvo proroga autorizzabile.

Art. 13

Decadenza dal diritto ad ottenere l'autorizzazione

Il diritto ad ottenere l'autorizzazione di cui al precedente art. 4 decade nelle seguenti ipotesi:

□ per mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 6 del presente regolamento entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, salvo proroga per cui deve essere presentata motivata e comprovata richiesta entro lo stesso termine;

□ per mancata attivazione entro 180 (centottanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, salvo proroga ai sensi del precedente art. 6, da presentarsi entro lo stesso temine;

□ per mancata dimostrazione del possesso dei requisiti soggettivi nel termine del quinquennio da parte del subentrante *mortis-causa* ai sensi dell'art. 11, 3° comma, lettera b).

La proroga richiesta è concessa dal Dirigente del Settore interessato.

Art. 14

Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione di cui al precedente art. 3 è revocata nei seguenti casi:

- . per morte del titolare salvo quanto previsto dall'art. 10, 3° comma, del presente regolamento;
- . per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi richiesti;
- . per mancata comunicazione di sospensione dell'attività per il periodo di cui al 2° comma dell'art. 12, ove previa diffida del Dirigente del Settore, l'interessato non provveda entro cinque giorni dal ricevimento della stessa a riaprire l'esercizio, ovvero a richiedere la sospensione dell'attività, ovvero quando la sospensione non venga concessa;
- . per prosecuzione della sospensione già autorizzata dell'attività qualora venga superato il periodo autorizzato, ove previa diffida del Dirigente del Settore l'interessato non provveda entro cinque giorni a riaprire l'esercizio, ovvero a richiedere la proroga comprovandone la necessità;
- . per sopravvenuta mancanza dei requisiti igienico-sanitari dei locali ed il titolare non provveda ad eseguire gli adeguamenti necessari nei tempi prescritti;
- . per abuso della professione, nonché per essere incorso per un numero pari a tre volte nel corso di un anno decorrente dalla data del primo provvedimento, in provvedimenti di chiusura temporanea dell'esercizio.

Il provvedimento di revoca è adottato dal Dirigente del Settore e comporta la contestuale chiusura dell'esercizio.

Art. 15

Parere igienico sanitario

Il Responsabile del Procedimento provvede a trasmettere copia delle domande, delle denunce di inizio attività e degli atti amministrativi rilasciati in ordine alle attività oggetto del presente regolamento al Servizio igiene pubblica del Dipartimento di prevenzione per gli adempimenti di competenza. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti igienico sanitari di cui ai successivi artt.19-20-21 la documentazione trasmessa in allegato alla domanda o alla denuncia di cui al precedente art. 5, dovrà contenere:

- . planimetria quotata in triplice copia dei locali (scala non inferiore ad 1/100), firmata dal titolare dell'attività, contenente indicazione delle altezze, delle superfici dei singoli vani e loro indice d'illuminoventilazione, nonché della loro destinazione d'uso;
- . relazione tecnico descrittiva dei locali e delle specifiche attività svolte contenente anche la descrizione delle modalità di pulizia, disinfezione, sterilizzazione relativamente a strutture e attrezzature, così come specificate nel protocollo interno di cui all'art. 20 in merito alla conduzione igienica dell'attività;
- . elenco delle attrezzature utilizzate, con indicazione relativa a marca e specifiche tecniche;
- . numero degli addetti. In caso di domanda di autorizzazione il Servizio Igiene pubblica esprime il parere di competenza e lo trasmette al Comune. In caso di denuncia di inizio attività il Servizio Igiene pubblica esprime un parere nei casi in cui l'esame della documentazione e/o le risultanze dell'eventuale sopralluogo evidenzino la necessità di adottare provvedimenti prescrittivi o restrittivi.

Art. 16

Orari e tariffe

- 1) Il titolare dell'autorizzazione fissa il proprio orario, articolandolo su una fascia giornaliera compresa tra le h.8.00 e le h.21.30, tenendo obbligatoriamente presente che:
 - a) L'orario settimanale si potrà articolare su sei giorni lavorativi. E' data facoltà ad un giorno di riposo infrasettimanale e quindi articolare l'orario settimanale in cinque giorni lavorativi
 - b) Deve essere rispettato il monte ore settimanale di 46 ore;
 - c) L'orario prescelto dovrà essere rispettato obbligatoriamente e non modificato per un periodo di almeno 6 mesi;
 - d) Per eventuali modifiche, il titolare dovrà darne comunicazione scritta al Comune almeno 15 giorni prima.
 - e) Nel periodo di luglio e agosto è consentita l'anticipazione dell'apertura alle ore 7.30
 - f) E' obbligatoria la chiusura totale degli esercizi nei giorni domenicali e festivi;
- 2) E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre in maniera ben visibile dall'esterno del negozio, l'orario di apertura ed il listino prezzi.
- 3) E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corse oltre i limiti d'orario.

Gli orari delle attività e le giornate di chiusura annuali sono stabiliti con ordinanza sindacale, sentite le organizzazioni del settore. E' fatto obbligo di esporre l'orario adottato in modo ben visibile all'entrata del locale di esercizio dell'attività mediante apposito cartello vidimato dal Servizio competente.

Il titolare dell'esercizio è tenuto ad esporre le proprie tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela.

Art. 17

Vendita prodotti

Alle imprese che svolgono attività di estetista che vendono o comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività al solo fine della continuità dei trattamenti in corso non si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 31.3.1998, n. 114.

Le imprese esercenti, ai sensi del D. Lgs. n. 114/1998, la vendita dei prodotti del settore non alimentare possono esercitare l'attività di estetica a condizione che si adeguino al presente regolamento e che gli addetti siano in possesso del requisito professionale di cui all'art. 3 della Legge n. 1/1990.

Ad eccezione di quanto previsto nei precedenti commi, lo svolgimento dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa presso gli esercizi di acconciatore ed estetista è consentito nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 114/98, previo ottenimento di nuovo nulla-osta igienico-sanitario ed a condizione del permanere dei requisiti previsti, per la specifica attività, dal presente regolamento.

Art. 18

Attestato di idoneità sanitaria del personale addetto

Il personale addetto alle attività del presente Regolamento deve sostenere un colloquio preliminare presso il Servizio Igiene Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della Azienda U.S.L. n.3 di Catania avente per oggetto argomenti inerenti le corrette procedure igieniche da mettere in atto nel corso del lavoro.

Al termine di tale colloquio verrà rilasciato un attestato di idoneità da conservarsi presso l'esercizio.

Tale attestato non è soggetto a rinnovi periodici.

Art. 19

Requisiti strutturali dei locali e delle attrezzature

I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente regolamento devono possedere i requisiti edilizi stabiliti dal Regolamento Edilizio Comunale e dal Regolamento comunale di igiene.

Dovranno inoltre essere rispettate le vigenti normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro, superamento delle barriere architettoniche, sicurezza degli impianti, protezione dagli incendi.

Il pavimento dei locali deve essere di materiale compatto, impermeabile e lavabile, tale da permettere la massima pulizia ed una razionale disinfezione.

Le pareti dei locali e dei box trattamento devono essere rivestite con materiale impermeabile, lavabile e disinfettabile fino all'altezza lineare di almeno mt. 2,00; in alternativa al rivestimento è consentito l'impiego di vernice ugualmente lavabile e disinfettabile.

1.

Attività di acconciatore

Ogni negozio dovrà disporre di:

1. un locale in cui si svolge il lavoro sui clienti le cui superfici minime sono stabilite dal successivo art. 23; la zona ove avvengono le operazioni di colorazione e decolorazione deve essere collocata in prossimità delle superfici finestrate dei locali o in alternativa essere dotata di idoneo impianto di aspirazione forzata;
2. una zona attesa;
3. servizi igienici nelle seguenti misure:

- a) per le attività con superficie netta dei locali inferiore a 50 mq. (esclusi quelli accessori: ingressi, sale di attesa, servizi igienici, ripostiglio): -un servizio igienico proprio, dotato di antibagno, provvisto di lavandino, distributore di sapone liquido, asciugamani a perdere;
- b) per le attività con superficie netta dei locali uguale o superiore a 50 mq. (esclusi quelli accessori: ingressi, sale di attesa, servizi igienici, ripostiglio): -due servizi igienici distinti per sesso, dotati di antibagno;
4. un locale (o settore) ad uso spogliatoio dei lavoranti, in grado di contenere armadietti a doppio scomparto (1 per addetto), in relazione al numero degli addetti; tale locale o settore potrà

essere collocato nell'antibagno di idonea superficie di cui al precedente punto 3);

5. un ripostiglio o vano per il deposito del materiale d'uso nonché dei prodotti per la pulizia dei locali e delle attrezzature; in tale ambiente dovrà essere installata tinozza a pavimento per il lavaggio di quanto necessario per l'igiene dei locali.

L'esercizio deve inoltre essere dotato di:

- posti di lavoro forniti di acqua potabile corrente calda e fredda, con rubinetti e idonei lavandini fissi in maiolica o materiale similare per l'uso diretto dei clienti, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura nonché di sedili rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile;
- armadi lavabili e disinfectabili per la conservazione nelle migliori condizioni igieniche della biancheria pulita, nonché apposite cassette chiudibili, lavabili e disinfectabili per la raccolta temporanea della biancheria usata da avviare alla lavanderia;
- armadietto di pronto soccorso contenente materiale di prima medicazione; -vaschette per disinfectanti chimici in cui trattare gli oggetti contaminati da sangue; -contenitori per rifiuti chiusi con apertura a pedale.

2.

Attività di estetista

Ogni esercizio dovrà disporre di

1. un locale in cui si svolge il lavoro sui clienti le cui superfici minime sono stabilite dal successivo art. 24; il locale potrà essere organizzato in box trattamenti di superficie non inferiore a mq. 6, riducibili a mq. 4 se per trattamenti abbronzanti con lampada facciale;

2. una sala o spazio adibiti all'attesa;
3. servizi igienici nelle seguenti misure:

- a) per le attività con superficie netta dei locali di trattamento sui clienti inferiore a 50 mq. e con meno di 5 box per i trattamenti: -un servizio igienico proprio, dotato di antibagno, provvisto di lavandino con acqua

calda e fredda, distributore di sapone liquido, asciugamani a perdere;

- b) per le attività con superficie netta dei locali di trattamento sui clienti uguale o superiore a 50 mq. e con 5 o più box per i trattamenti: -due servizi igienici dotati di antibagno;

4. docce con anti spogliatoio nella misura di una ogni 4 box; qualora l'attività sia rivolta a donne e uomini negli stessi orari docce e anti spogliatoi dovranno essere distinti per sesso;

5. un locale (o settore) ad uso spogliatoio e pulizia personale dei lavoranti, in grado di contenere armadietti a doppio scomparto (1 per addetto), in relazione al numero degli addetti; tale locale o settore potrà essere collocato all'interno dell'antibagno di idonea superficie di cui al precedente punto 3);

6. un ripostiglio o vano per il deposito del materiale d'uso nonché dei prodotti per la pulizia dei locali e delle attrezzature; in tale ambiente dovrà essere installata tinozza a pavimento per il lavaggio di quanto necessario per l'igiene dei locali

L'esercizio, dovrà inoltre essere dotato di:

- eventuali lavandini accessori con erogazione di acqua calda e fredda, da posizionarsi dove vengono svolte attività per le quali è previsto l'uso dell'acqua (manicure, pedicure, pulizia del viso);
- armadi lavabili e disinfectabili per la conservazione, nelle migliori condizioni igieniche, della biancheria pulita, nonché apposite cassette chiudibili, lavabili e disinfectabili, per la raccolta temporanea della biancheria usata da avviare alla lavanderia;
- attrezzatura per la sterilizzazione con il calore; eventuali diverse metodiche di sterilizzazione devono essere preventivamente valutate dal Servizio igiene pubblica dell'Azienda USL;

-vaschette per disinfettanti chimici in cui trattare gli oggetti contaminati da sangue; -armadietto di pronto soccorso contenente materiale di prima medicazione; - contenitori per rifiuti chiusi con apertura a pedale.

Negli esercizi in cui viene svolta l'attività di estetica è vietato l'uso di apparecchiature diverse da quelle elencate nell'allegato alla Legge n. 1/1990 e nelle eventuali successive disposizioni di aggiornamento.

In particolare è vietato l'uso di elettrocoagulatori, destinati ad interventi di esclusiva pertinenza medica, per la depilazione definitiva.

Relativamente agli apparecchi elettromeccanici per uso estetico si rimanda inoltre al Decreto previsto dall'art. 10 della Legge n. 1/1990, che individua le caratteristiche tecnico-dinamiche, i meccanismi di regolazione, le modalità di esercizio e di applicazione, nonché le cautele d'uso.

Art. 20

Conduzione igienica delle attività Igiene dei locali

I locali in cui si esercitano le attività di cui al presente regolamento, nonché ogni oggetto che ne costituisca l'arredo, dovranno essere mantenuti con scrupolosa pulizia e rispondere rigorosamente alle migliori condizioni di igiene.

L'esercizio e i locali annessi devono essere sottoposti a pulizia giornaliera e disinfezioni periodiche nel rispetto di un apposito protocollo interno che ogni struttura dovrà redigere e applicare.

Le spazzature dovranno essere raccolte in apposito contenitore impermeabile con coperchio e smaltite quotidianamente.

Norme comportamentali e organizzative

Il titolare dell'attività e tutti gli addetti devono possedere le nozioni tecniche e pratiche di comportamento corretto sotto il profilo igienico.

Il titolare è responsabile della formazione degli addetti.

Il titolare deve adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente relativamente all'idoneità fisica alla mansione dei lavoratori addetti.

In particolare, qualora insorgano dubbi sul permanere dell'idoneità, anche in relazione al rischio di trasmissione di malattie contagiose, il titolare può richiedere di sottoporre il lavoratore a visita medica di verifica con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di Igiene del Lavoro.

Gli operatori devono adottare i seguenti comportamenti igienici:

- utilizzare strumenti monouso quando esistenti e raccoglierli in contenitori di plastica rigida a perdere;
- trattare adeguatamente gli strumenti non monouso dopo ogni utilizzo con deterzene, disinfezione, sterilizzazione; per facilitare il trattamento rasoi e strumenti simili dovranno essere facilmente smontabili per consentire la pulizia e disinfezione delle lame;
- detergere le parti da trattare prima di procedere ai trattamenti estetici (compresi manicure e pedicure estetico);
- coprire abrasioni, ferite e lesioni cutanee presenti sulle proprie mani con cerotti o guanti impermeabili a perdere (da usare anche se si viene a contatto con sostanze allergizzanti);
- proteggere con cerotti eventuali lesioni o alterazioni cutanee presenti sulle parti da trattare del cliente;
- trattare le piccole ferite sanguinanti tamponandole con garza sterile e acqua ossigenata usando solo successivamente creme o matite emostatiche monouso;
- utilizzare asciugamani, accappatoi, biancheria di colore bianco o chiaro, puliti e di volta in volta cambiati per persona;
- mantenere la propria persona costantemente pulita, specie le mani e le unghie, procedendo al lavaggio delle mani prima di iniziare l'attività, tra un cliente e l'altro e tra manovre diverse su uno stesso cliente;
- indossare un camice preferibilmente bianco o quantomeno chiaro, sempre in perfetto stato di pulizia, da non indossare al di fuori dell'attività;
- le attività di abbronzatura dovranno prevedere all'interno dei box strumenti informativi (es.: cartelli, fogli illustrativi, ecc.) che segnalino le possibili controindicazioni al trattamento in relazione all'uso di farmaci e/o cosmetici fotosensibilizzanti.

Art.21

Detersone, disinfezione, sterilizzazione

Definizioni

Detersone: rimozione meccanica dello sporco da superfici, oggetti, cute, mucose, eseguita di norma con l'impiego di acqua e di detergenti. La detersone deve sempre precedere la disinfezione e la sterilizzazione.

Disinfezione: metodica che elimina i germi patogeni eventualmente presenti sulle superfici, gli strumenti e negli ambienti.

Sterilizzazione: metodica che determina la distruzione di qualsiasi microrganismo vivente patogeno e non comprese le spore .

Indicazioni operative :

- I Le forbici per il taglio dei capelli, i pettini, le spazzole e gli strumenti non pungenti o taglienti usati in ambito estetico, dopo il trattamento di ogni singolo cliente, devono essere lavate, asciugate e disinfettate.
- I La disinfezione può essere effettuata immergendo lo strumentario in soluzioni a base di ipoclorito di sodio o composti a base di iodio (iodofori) oppure, per il materiale soggetto a corrosione, mediante l'uso di apparecchi a raggi u.v.
- I In ogni caso, qualora gli strumenti siano contaminati con sangue, gli stessi dovranno essere sottoposti a disinfezione mediante immersione in soluzione di ipoclorito di sodio (al 10% di cloro attivo per almeno 30 minuti) o di iodofori.
- I I disinfettanti debbono essere utilizzati seguendo sempre scrupolosamente le istruzioni delle

case produttrici allo scopo di evitare usi e concentrazioni impropri o potenzialmente tossici.

I Gli strumenti pungenti e taglienti non del tipo monouso utilizzati nei trattamenti estetici (compreso manicure e pedicure estetico) dopo il trattamento di ogni singolo cliente devono essere sterilizzati. Ciò può avvenire mediante: **autoclave, stufe a secco** da utilizzarsi attenendosi scrupolosamente alle istruzioni indicate alle apparecchiature

Art. 22

Superfici minime dei locali

L'apertura di nuovi esercizi, nonché il trasferimento di esercizi esistenti, sono consentiti in locali dotati di superfici minime da adibire allo svolgimento dell'attività.

Le superfici minime dei locali, esclusi quelli accessori (ingressi e sale di attesa indipendenti, servizi igienici, ripostigli), sono così determinate:

DESCRIZIONE	SUPERFICIE
1. Esercizi di acconciatore in cui sono occupate fino a 2 (due) unità operative	Mq. 20
per ogni unità operativa in più	Mq. 5
2. Esercizi di estetista in locali autonomi in cui sono occupate fino a 2 (due) unità operative	Mq. 30
per ogni unità operativa in più	Mq. 5
4. Attività di estetista esercitata presso altro esercizio	Mq. 6
5. Attività di tatuaggio e piercing	Mq. 20

Ai fini del rapporto che deve intercorrere tra lo spazio di lavoro e il personale impiegato nell'attività, nel numero delle unità operative devono intendersi ricompresi tutti i soggetti che prestano attività lavorativa all'interno dell'esercizio, siano essi titolari, operatori professionalmente qualificati, soci coadiutori, dipendenti, apprendisti del mestiere o collaboratori familiari.

Art. 23

Controlli

Gli agenti della Polizia municipale, della Forza Pubblica e degli altri Corpi ed Istituzioni incaricati alla vigilanza delle attività previste dal presente regolamento sono autorizzati ad accedere, per gli opportuni controlli, in tutti i locali, anche se presso il domicilio dell'esercente, in cui si svolgono tali attività.

Art.24

Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono violazioni di altre disposizioni di legge o regolamento, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 2.000,00, con le procedure di cui alla legge n.689/1981.

Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente, il Dirigente del Settore, in rapporto alla gravità della violazione accertata e nei casi di reiterazione nella stessa violazione per più di 3 (tre) volte nel corso di un anno a partire dalla data della prima violazione, può disporre la chiusura temporanea dell'esercizio per un minimo di 7 (sette) giorni, fino ad un massimo di 90 (novanta) giorni.

Nell'ipotesi di attività abusivamente esercitata per mancanza dei requisiti professionali e/o per mancanza di autorizzazione comunale, il Dirigente del Settore dispone l'immediata cessazione dell'attività, eseguibile anche coattivamente, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato qualora trattasi di impresa artigiana.

Art. 25

Attività di tatuaggio e piercing

L'attività di tatuaggio (colorazione permanente ottenuta con l'introduzione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi al fine di formare disegni o figure indelebili), nonché l'attività di piercing (inserimento cruento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo) sono disciplinate dalla Circolare del Ministero della Sanità n°2.8/156 del 5.2.1998, dalle norme contenute nel presente Regolamento, nonché da ogni altra disposizione specifica emanata in materia e, in particolare, dal possesso della certificazione indicata nella suddetta Circolare del Ministero della Sanità.

E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di piercing di diffondere a chi si sottopone a tali pratiche e di esporre nei locali ove si svolge l'attività l'apposito foglio informativo, Allegato n.3 alla sopracitata circolare ministeriale.

Chiunque intenda esercitare le attività di cui al presente articolo dovrà inoltre munirsi di apposita Autorizzazione Sanitaria rilasciata dal Comune sede di esercizio dell'attività stessa, previo parere del Dipartimento dei servizi di prevenzione dell'A.U.S.L. competente per territorio, da ottenersi con le modalità previste all'art. 16. Il personale che esercita l'attività dovrà essere dotato di attestato di idoneità sanitaria di cui all'art. 18 del presente Regolamento.

I locali in cui viene praticata l'attività di tatuatore o di piercing devono rispettare i requisiti generali previsti per le attività di estetica di cui all'art. 19; inoltre gli stessi locali debbono disporre di zone

opportunamente separate per il materiale pulito e per quello sporco o utilizzato.

Nell'esercizio delle attività di cui al presente articolo devono essere scrupolosamente applicate le norme individuate dal D.M. 28.09.1990 al fine di consentire un'efficace protezione nei confronti di malattie trasmissibili con sangue o altri liquidi biologici infetti. Quando si eseguono manovre che possono comportare il contatto con sangue e altri liquidi biologici, gli operatori devono sempre adottare tutte le precauzioni indicate nella suddetta normativa.

Per quanto riguarda le operazioni di decontaminazione e disinfezione dello strumentario e della biancheria si rimanda a quanto contenuto nell'allegato 1 della circolare del ministero della sanità sopra richiamata.

Art. 26

Norme transitorie

L'adeguamento degli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai requisiti igienico-ambientali di cui al precedente art. 19, dovrà avvenire nel termine di cinque anni dalla sua entrata in vigore, indipendentemente dai subentri intercorrenti nell'esercizio dell'attività nei medesimi locali, fatto salvo l'ottenimento di specifica deroga qualora siano messi in atto interventi compensativi che garantiscano il raggiungimento dell'obiettivo che la norma si prefigge.

Per il rilascio di tali provvedimenti, che devono essere specificamente richiesti ed opportunamente motivati, il Comune deve acquisire il parere del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. competente per territorio.

Con la riserva di cui al comma precedente, quando la superficie del locale sia superiore di almeno mq.5 al minimo previsto in rapporto alle unità operative impiegate, è sempre richiesta la realizzazione del servizio igienico negli esercizi che ne siano sprovvisti.

I soggetti che all'entrata in vigore della Legge n. 1/1990 siano in possesso di qualifiche parziali relative alle attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della Legge 14.2.1963, n. 161, come sostituito dall'art. 1 della Legge 23.12.1970, n. 1142 e che intendono conseguire la qualificazione professionale di estetista, sono tenuti a frequentare un corso regionale di riqualificazione professionale.

Le attività di abbronzatura e saune sono disciplinate dalle norme relative ai laboratori di estetica e devono essere regolarizzate entro un anno successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento, previa richiesta. A tal fine, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento dei requisiti igienici delle attrezzature e dei locali in cui si svolge l'attività e della regolarità urbanistica, edilizia e di destinazione d'uso dei locali, nonché alla presentazione, da parte del titolare e del direttore d'azienda, degli estremi della certificazione attestante la qualifica professionale di estetista di cui all'art. 3 della Legge 4.1.1990, n. 1.

Art. 27

Norme generali

Per tutto quanto non previsto nel Regolamento, si applicano le disposizioni di legge di cui all'art.1 del presente regolamento in quanto applicabili.

Art. 28

Validità

Il presente Regolamento comunale per le attività di acconciatore ed estetista ed ogni successiva modifica ed aggiornamento entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione; le disposizioni in esso contenute hanno effetto immediato per tutte le situazioni di nuova presentazione ed ha una durata di cinque anni.

Il presente regolamento abroga il precedente adottato dal Consiglio comunale e le successive norme di adeguamento, nonché le disposizioni dettate da altri regolamenti comunali precedenti, incompatibili od in contrasto con le disposizioni qui contenute.